



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO :

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARI TRATTI DI CAVO IN FIBRA OTTICA NELLA CITTA' DI CAMERINO PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' E DEI COLLEGI UNIVERSITARI

PARTE D'OPERA :

OPERE IMPIANTISTICHE

COMMITTENTE :

UNIVERSITA' degli STUDI di CAMERINO

Camerino, 16/10/2019

IL PROGETTISTA

Alberto Girolami

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARI
TRATTI DI CAVO IN FIBRA OTTICA NELLA CITTA' DI
CAMERINO PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' E
DEI COLLEGI UNIVERSITARI***

OPERE IMPIANTISTICHE

Importo lavori progettati	€ 92.061,00
di cui:	
a) per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 87.457,95
b) oneri per la sicurezza	€ 4.603,05

Camerino, 16/10/2019

IL PROGETTISTA
Alberto Girolami

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I

Oggetto, natura e importo dell'appalto

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, la fornitura di tutti i materiali e noli, occorrenti per i "LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARI TRATTI DI CAVO IN FIBRA OTTICA NELLA CITTA' DI CAMERINO PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' E DEI COLLEGI UNIVERSITARI

Localizzazione dall'appalto è:

- 1) Linea dorsale in via Farnese, via Le Mosse e via D'accorso e Linea dorsale in via Madonna delle Carceri a Camerino (MC).

I lavori e le attività previste sono:

- 1) La realizzazione di opere di fornitura e posa in opera di fibra ottica ridondata finalizzata a ottenere una completa ridondanza dell'infrastruttura dell'Ateneo e al collegamento della sede dell'Erdis di Colle Paradiso..

Importo lavori progettati	92.061,00 €
di cui:	
a) per lavori soggetti a ribasso d'asta	87.457,95 €
b) oneri per la sicurezza	4.603,05 €

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto da pagarsi a misura ammonta ad €. **92.061,00** (euro Novantaduemilaseessantuno/00) di cui €. **4.603,05** (euro quattromilaseicentotot/05) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto seguente:

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	92.061,00 €
b) Oneri per la sicurezza	4.603,05 €
1) Totale appalto (a + b)	92.061,00 €

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha durata indicativa di **giorni 90 (Novanta)** a far data dalla consegna dei lavori, non vincolante per l'Amministrazione appaltante.

L'esecuzione delle opere sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle successive disposizioni della Direzioni Lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II

Disposizioni amministrative dell'appalto

ART. 4 – IMPORTO E DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori a misura, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

Essi sono stati desunti dal prezzario della Regione Marche 2018 e dei prezzi di mercato di analoghe lavorazioni.

L'importo complessivo delle lavorazioni oggetto dell'appalto ammonta ad €. 92.061,00 (euro Novantaduemilasestantuno/00) di cui €.4.603,05 (Quattromilaseicentotre,05) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni del presente appalto sono sinteticamente riassumibili in:

1. Fornitura e posa in opera di cavi in fibra ottica
2. Fornitura e posa muffole e cassette ottici;
3. Intestazioni e innesti fibra sulle connessioni esistenti;

Oltre alle suddette lavorazioni sarà a carico della ditta appaltatrice:

- Verifica e collaudo delle connessioni.
- Consulenze e quanto necessario per richiesta permesso al Comune di Camerino e alla Provincia di Macerata per quanto di competenza e chiusura pratica.

ART. 5 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'appalto, oggetto del presente capitolato verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. previo invito di n. 5 operatori.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posti a base di gara.

ART. 6.1 – AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La Stazione Appaltante rende noto che si avvarrà della facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6.2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto e la seguente documentazione:

- a) le polizze di garanzia;
- b) il Piano operativo di sicurezza;
- c) ogni altro elaborato o documento che la stazione appaltante ritenga necessario allegare.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato

speciale d'appalto, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
- il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Le modalità di esecuzione, la forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'Appalto, risultano dagli elaborati progettuali che verranno messi a disposizione.

ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite:

- 1) Linea dorsale in via Farnese, via Le Mosse e via D'Accorso.
- 2) Linea dorsale in via Madonna delle Carceri.
- 3) Edifici: Ex Centro Stampa, Collegi Mattei, Data Center Campus e Palazzo Battibocca (collegamento presso monumento "Vitalini").

Per l'ubicazione dettagliata delle lavorazioni si rimanda agli articoli 1 e 2 del Capitolato Tecnico nonché delle planimetrie e del computo metrico.

ART. 9 - VARIAZIONI DELLE OPERE DA REALIZZARE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari suddetti, nonostante diversa consuetudine locale, s'intendono compresi e compensati l'intera mano d'opera, tutti gli oneri sociali e previdenziali, ogni consumo, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare il tutto completamente in opera nel modo prescritto e per dare le provviste a piè d'opera, nonché le spese generali e l'utile dell'Impresa. Nei prezzi delle merci, degli operai e dei noli sono compresi anche l'uso, il consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi relativi alla loro professione e di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure e spese o da quelle dell'Impresa. Nelle prestazioni della manodopera e dei mezzi meccanici non saranno riconosciute trasferte o trasporti del mezzo sul luogo di impiego.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

ART. 12 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

- a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi, al netto del ribasso d'asta, di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate.
- b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

ART. 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI PER VARIANTI IN CORSO

D'OPERA

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in aggiunta ed in diminuzione sono valutati con i prezzi di progetto al netto del ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

ART. 14 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI PER LAVORI IN ECONOMIA E NOLEGGI A CALDO

14.1 Mano d'opera in economia

Qualora nell'esecuzione delle opere fossero richiesti lavori non contemplati nel presente Capitolato è facoltà della Committente di richiedere ed obbligo dell'Appaltatore di fornire la mano d'opera in economia per l'esecuzione dei lavori particolari richiesti.

Gli operai saranno forniti con l'attrezzatura individuale idonea al lavoro da svolgere.

Per i lavori non assimilabili dalle corrispondenti voci del prezzo, la Direzione Lavori autorizzerà l'esecuzione del lavoro in economia previa emissione dell'apposito ordine.

14.2 Noleggio di attrezzature e mezzi d'opera

I prezzi per le attrezzature si intendono applicabili anche per lavori diversi da quelli specificati in contratto che potrebbero essere richiesti dalla Direzione Lavori.

Essi si intendono inoltre compresi dei materiali di consumo (carburanti, guasti, rotture, deperimento, ecc.) della mano d'opera per la conduzione e il servizio per gli autocarri e autogrù (gruisti, autisti, imbragatori, ecc.) e la mano d'opera per le prestazioni di controllo, regolazione, ecc. per gruppi elettrogeni e motosaldatrici.

Il prezzo dei noleggi rimarrà invariato, per prestazioni diurne, notturne o festive.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, e non verrà riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari e per i periodi di riscaldamento, messa in pressione e portata a regime degli stessi.

ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento, il Responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto dalla natura dei lavori.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine la regolarità si intende accertata. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 2, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Le ritenute su menzionate possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla stazione appaltante

eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento.

ART. 16 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei confronti dell'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l'appaltatore se ne assuma l'impegno.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17- CAUZIONI E COPERTURA ASSICURATIVA

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.L.gs 50/2016, è richiesta una **cauzione provvisoria di € 1.840,00, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare**, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con la clausola di pagamento a semplice richiesta in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D. L.gs 50/2016, con firma autenticata dell'agente del quale siano altresì accertati i poteri. Detta cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Cauzione Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto

o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Copertura Assicurativa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, **l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, per gli importi di seguito riportati:

- SEZIONE DANNI ALLE OPERE

€ 100.000,00 per danni alle opere;

€ 3.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;

€ 1.000.000,00 per demolizione e sgombero;

- SEZIONE DANNI A TERZI

€ 3.000.000,00, per danni causati a terzi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

ART. 17.1 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per l'ultimazione dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

L'esecutore è tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 90 (Novanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

ART. 18 - PENALITA'

L'esecuzione di interventi e di opere con materiali di qualità inferiore, con lavorazione deficiente, con tempi difformi da quanto previsto o in generale difforme dalle istruzioni rispetto a quanto prescritto dal Capitolato e dalla Direzione Lavori sarà penalizzata con una detrazione del 30% (trenta %) dell'importo del lavoro eseguito difformemente.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire le lavorazioni non correttamente svolte in danno e con eventuali richieste di risarcimento.

Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori è prevista una penale di 350,00 euro (euro Trecentocinquanta/00).

La penale sarà comunicata tramite raccomandata a/r. Dal giorno di ricevimento della stessa l'appaltatore avrà tempo otto giorni per presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, anche via fax, all'appaltante. Decorso tale termine in assenza di controdeduzioni od in caso di rigetto delle stesse, la penale verrà decurtata dal primo pagamento utile.

Dopo la terza penale comminata, l'appaltante si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto, di applicare una penale pari a un decimo dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta, fatto salvo il recupero delle spese sostenute.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a **euro 30.000,00 (euro trentamila)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro quindici giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il D.L. trasmette lo Stato Avanzamento Lavori al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice da parte

del RUP, la Stazione Appaltante provvede entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento all'emissione del relativo mandato di pagamento.

ART. 20 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 - PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro cinque giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI VARI

Sono da ritenersi oneri ed obblighi dell'Impresa e quindi remunerati con i prezzi di elenco i seguenti:

- 1) i sopralluoghi in loco necessari per prendere visione degli interventi richiesti dalla Direzione Lavori;
- 2) il mantenimento in piena e continua efficienza dei mezzi d'opera prescritti dal Capitolato. È obbligo dell'appaltatore rimpiazzarli con altri analoghi in caso di temporanea indisponibilità anche per cause indipendenti dalla propria volontà;
- 3) il mantenimento della costante reperibilità al recapito previsto del presente Capitolato;
- 4) l'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutte le attrezzature necessarie per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, riducendo al massimo i disagi a terzi, intervenendo anche al di fuori del normale orario di lavoro (ore notturne, prefestivi, festivi) per il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori;
- 5) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, i materiali ed opere provvisori, ecc., necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori comprese le spese per il personale e gli strumenti;

- 6) le opere provvisoriale in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per l'esecuzione degli interventi;
- 7) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, apprestamenti, accorgimenti o indicazioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'appaltatore attenere in materia, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro, alle prescrizioni del regolamento interno ed a quelle di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori;
- 8) la dotazione di equipaggiamenti personali per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme, in aree soggette a particolari rischi;
- 9) la pulizia quotidiana dai residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- 10) il trasporto a discarica e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 11) le difese dei lavori mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni, comunque mediante tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ad altre opere esistenti attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantieri si intendono le aree occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiale, impalcature, baracche ed ogni pertinenza in genere dei lavori appaltati;
- 12) la protezione con mezzi idonei ed approvati dal committente di apparecchi, strutture o impianti sui quali, a giudizio della Direzione Lavori, le polveri ed i detriti possano arrecare danno o i particolari lavori arrecare pregiudizio. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nei D.P.R. 27.4.1955 n. 547: artt. 10, 236, 237 e 372; D.P.R. 7.1.1956 n. 164: artt. 13 e 15; D.P.R. 303/56; D.P.R. 20.3.1956 n. 320: artt. 101, 102, 103 e 104; D. L.gs 626/94; D.L.gs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e alla sorveglianza dei lavori. I segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni vigenti, nonché alle norme a loro modifica o integranti all'epoca di esecuzione dei lavori;
- 13) il ripristino delle aree di qualsiasi tipo di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, che vengano utilizzate per la realizzazione delle opere, ed in particolare il ripristino di tutte le opere che non si siano dovute specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori;
- 14) i tempi morti in caso di interruzione forzata dei lavori per causa di forza maggiore incluse le reali esigenze tecnico-operative; si precisa che i lavori in ambito air-side sono principalmente in ambito notturno e con interruzioni dovute all'attività aeronautica;
- 15) gli accessori di montaggio ed i materiali di consumo;
- 16) tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori;
- 17) l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa prevista dall'art.75 del DL 163/2006;
- 18) fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali, mezzi d'opera e prestazioni di mano d'opera occorrenti per l'esecuzione del servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione ordinaria, franchi di ogni spesa per imballo, trasporto, dogana, imposte, ecc.;
- 19) eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
- 20) custodia ed eventuale immagazzinaggio dei materiali forniti;
- 21) ove occorrente, provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e parti di impianto esistenti, compreso l'eventuale trasporto in magazzino e la messa a dimora temporanea, al fine di proteggerli da deterioramento e da danni. Ovviamente è da intendersi compresa la successiva posa in opera dei materiali ed apparecchiature rimossi.
- 22) la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari allo svolgimento del servizio e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per l'esecuzione dell'appalto. Il tutto dovrà essere conforme alle norme antinfortunistiche vigenti. La Direzione Lavori può obbligare senza alcuna richiesta aggiuntiva di oneri tutte le opere provvisoriale necessarie all'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- 23) i rischi derivanti dai trasporti di cui ai precedenti punti;
- 24) l'onere per l'approntamento e la posa in opera di efficaci chiusure nonché quello dello sgombero dei locali stessi ad ultimazione dei lavori;
- 25) studi e calcoli di progetto ed esecutivi eventualmente necessari prima, durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori;

- 26) prove e collaudi delle opere in conformità delle norme relative alla realizzazione degli stessi;
- 27) la sorveglianza dei lavori onde evitare danni e/o manomissioni da parte di estranei ai lavori, intendendo sollevata la Società da ogni controversia in merito al verificarsi di tali circostanze;
- 28) la messa a disposizione della Società degli apparecchi di controllo e della mano d'opera necessaria alle misure, prove e verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori;
- 29) tutti gli adempimenti e spese nei confronti di Enti e/o Associazioni aventi il compito di esercitare controlli e collaudi di qualunque genere;
- 30) provvedere alla costruzione, installazione, gestione e manutenzione di tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto e attrezzi di qualunque natura e specie occorrenti all'esecuzione dei lavori;
- 31) ogni altro onere necessario per il regolare svolgimento dei lavori;
- 32) certificazioni di legge da richiedere agli organi competenti quali: nulla osta dei Vigili del Fuoco, nulla osta della A.S.L. di competenza per l'agibilità delle opere, ecc. (da valutare la necessità);
- 33) dotazione, per ciascun addetto ai lavori, di tesserini di identificazione con fotografia, qualifica, nome e cognome.

ART. 23 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del D.L.gs. 50/2016, ferme restando le vigenti disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- c) che l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- d) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.L.gs. 50/2016;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto, devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresì trasmettere, l'originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 24 - RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 25 - ACCETTAZIONE, COLLAUDO LAVORI, DANNI E GARANZIE

La Committente si riserva di eseguire tutte quelle verifiche che riterrà opportuno, relative alle misure, alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, fino all'emissione della relazione sul conto finale.

L'Appaltatore ha la facoltà di partecipare alle operazioni di controllo ed è tenuto a mettere a disposizione la manodopera, la segnaletica ed i materiali necessari per tali verifiche.

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si

estenderà per dieci anni dalla data della consegna dell'opera, o dalla data dell'approvazione del RL delle lavorazioni relative all'ordinativo, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

È fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per difetto degli interventi eseguiti dall'Appaltatore, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

ART. 26 - ACCETTAZIONE, COLLAUDO LAVORI, DANNI E GARANZIE IN CASO DI CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 27 - NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 626/94

In applicazione alla normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs. 626/94 e successivi si determina quanto segue:

- È fatto obbligo della ditta aggiudicataria di informare e formare il proprio personale in applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro; nel caso di sostituzione di personale (turn over) questo dovrà essere informato e formato prima della messa in servizio e essere addestrato adeguatamente anche con affiancamento;
- Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere adeguatamente informato sulla natura delle emergenze ed in ogni turno dovrà essere presente un adeguato e sufficiente numero di persone con attestazione di idoneità conseguita a seguito del corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi in attività a rischio elevato (d. m. 10.03.1998) che nel verificarsi di incidenti od emergenze sia formato ad intervenire in modo coordinato con gli altri enti presenti e in relazione al piano di emergenza aeroportuale;
- È fatto onere alla ditta aggiudicataria di impiegare nel processo di lavoro solo attrezzature e macchinari adeguati ed a norma, inviando preventivamente alla Committente il certificato di conformità (CE). È onere dell'Appaltatore fornire preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati durante alcune operazioni (detergenti, etc.) È fatto assoluto divieto di utilizzo, impiego di attrezzature, macchinari, veicoli e prodotti non conformi alla normativa di riferimento;
- È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di segnalare situazioni pericolose e gli incidenti al personale dello stesso occorsi attraverso la compilazione del relativo rapporto ivi compresi i mancati incidenti;
- La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al proprio personale, a sue spese, sotto la propria responsabilità e con la necessaria assistenza, gli adeguati dispositivi di protezione antinfortunistica (DPI);
- Il Committente, riservandosi in sede di aggiudicazione ed alla firma del contratto una più completa ed estesa formulazione informativa ai sensi dell'Art.7 del D. Lgs. 626/1994, informa la ditta aggiudicataria che i rischi specifici residui correlati all'attività sono quelli riportati nell'allegato 5, Rischi specifici per aree omogenee.

ART. 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Eventuali danni che avessero a verificarsi durante i lavori in dipendenza di eventi atmosferici od altro, saranno

ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE III

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

ART. 29 – NORME GENERALI

Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Lavori in economia

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia (art. 179 del d.P.R. 207/2010), tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" bblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

29.1 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE IV

Qualità dei materiali e dei componenti

ART. 30 – NORME GENERALI – IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

ART. 31 – NORME SPECIFICHE SULLA POSA IN OPERA, SUI MATERIALI, SUI COLLAUDI, SULLA MANUTENZIONE E GARANZIA

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, sulla manutenzione e sul collaudo dei lavori si rimanda agli articoli 4, 5 e 6 del Capitolato Tecnico.

Camerino, 16/10/2019

IL PROGETTISTA

Alberto Girolami